

Roma, 20 aprile 2026

Al Ministro dell'Interno, Dott. Matteo Piantedosi
che ha mantenuto la delega al personale
dell'Amministrazione civile dell'Interno

per conoscenza

Al Dirigente dell'Ufficio IV° Relazioni Sindacali
dell'Amministrazione Civile dell'Interno

Oggetto: Informativa per richiesta attivazione dell'attività ispettiva obbligatoria, per verifica dell'omessa valutazione del rischio SLC.

Con la presente si comunica che in data odierna la scrivente organizzazione sindacale ha provveduto a richiedere all'Ufficio di vigilanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno, l'attivazione dell'attività ispettiva obbligatoria, per verifica dell'omessa valutazione del rischio SLC, nei confronti di 183 uffici centrali e periferici che non hanno risposto alla lettera del 31 ottobre scorso (allegata), inviata a mezzo PEC a tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno.

Con la lettera sopra citata la scrivente organizzazione sindacale chiedeva di conoscere se gli stessi avevano provveduto ad attivare le procedure previste per la valutazione del rischio stress lavoro-correlato (SLC), come stabilito dal d.lgs. 81/2008 che dà attuazione all'Accordo quadro europeo del 2004.

Il risultato del monitoraggio è il seguente: solo il 21% (49 su 232) degli uffici interessanti dall'indagine ha risposto di aver provveduto o di stare provvedendo.

Ciò significa che gli altri 183 uffici centrali e periferici del ministero dell'interno non hanno verosimilmente ancora provveduto e ciò nonostante la presenza di specifiche disposizioni normative e la disponibilità di strumenti metodologici predisposti dall'INAIL e dalla Commissione Consultiva Permanente.

L'omessa valutazione del rischio SLC configura una violazione dell'art. 55 del D.lgs. 81/2008 e comporta, per il datore di lavoro, l'applicazione della sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 3.071 a 7.862 euro. Di pari importanza sono le potenziali responsabilità contabili, in quanto eventuali sanzioni sono imputate al bilancio dello Stato (articolo 4 del Decreto del Ministro dell'Interno del 7 novembre 2023), fatta salva la verifica di dolo o colpa grave da parte dei titolari della funzione datoriale o dei loro delegati.

Tale elemento può già ritenersi sussistente qualora la richiesta di valutazione sia stata formalmente avanzata senza ricevere riscontro.

Il Coordinatore Generale FLP Interno

Dario Montalbetti



Via Aniene, 14 - 00198 Roma